

n. 236-1/2025 Ruolo P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

riunito in Camera di Consiglio in data **20.02.2025** nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Luca Giani	Giudice rel. ed est.
dott.ssa Vincenza Agnese	Giudice

nel procedimento n. **236-1/2025** Ruolo PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

CLAUDIO ALDEMIRO LAZZARINI (C.F. LZZCDL74A25F205C) nato il 25 gennaio 1974 a Milano (MI) e residente in Rho, via Capuana n. 50 (doc. 1), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cesare (C.F. CSRFBA74E25F205A – PEC fabio.cesare@milano.pecavvocati.it, fax: 02.36554719) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Cosimo del Fante n. 16

- ricorrente in proprio-

Gestore della Crisi: **avv. Alessio Fiacchi - OCC presso Comune di Garbagnate Milanese**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Claudio Aldemiro Lazzarini (C.F. LZZCDL74A25F205C)

premesso che

il ricorso è stato depositato in data **18.02.2025**;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 e co. 3 CCII, atteso che: la parte ricorrente in proprio ha il centro degli interessi principali in Rho (MI), ove risiede, pertanto comune ricompreso nel circondario del Tribunale adito;

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

rilevato che:

il ricorrente svolge attività di lavoro dipendente, con retribuzione indicata in circa euro 900,00 netto mensile e la precedente attività svolta in forma di impresa individuale è cessata da oltre un anno (cancellazione dal R.I in data 02.12.2022);





- il nucleo familiare risulterebbe composto dal solo ricorrente;

-il passivo viene indicato nella relazione del Gestore in euro 272.749,27;

-l'attivo è costituito da immobile oggetto della procedura esecutiva immobiliare (n. 59/2023 REI-Tribunale di Milano) aggiudicato in data 27.11.2024;
nonché di un'autovettura e due motocicli;
l'attivo da reddito da lavoro risulterebbe interamente destinato al pagamento delle spese di sostentamento e del canone di locazione dell'alloggio da reperire;

considerato che dall'esame della relazione, essendo il Gestore chiamato anche a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, in costanza di Procedura, di acquisire ulteriore attivo da distribuire ai creditori, debba concludersi, allo stato, per la sussistenza quantomeno dell'attivo immobiliare sopra riferito e quella costituito dai beni mobili registrati, rimesso al Liquidatore ogni ulteriore approfondimento in ordine ad eventuali redditi da lavoro, con conseguente richiesta ex art. 268 co. 4 CCII che il Liquidatore designato provvederà a depositare e conformemente al Protocollo Operativo per le Procedure di Sovraindebitamento del 15.10.2024;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **CLAUDIO ALDEMIRO LAZZARINI** (C.F. LZZCDL74A25F205C) residente in Rho, via Capuana n. 50;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Giani;

nomina liquidatore l'avv. ALESSIO FIACCHI - OCC presso Comune di Garbagnate Milanese;

ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;





ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autonoma istanza da sottoporre al Giudice per il differimento della liquidazione dell'automezzo al termine della liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

riserva, *ut supra*, al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da sottrarre alla liquidazione ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, su istanza depositata dal Liquidatore;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;





TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice ricorrente e per la comunicazione al liquidatore-OCC.

Milano, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 20.02.2025

Il giudice rel. ed est.
dott. Luca Giani

Il Presidente.
dott.ssa Luisa Vasile

